

ALBERTO MONTANARI

LA RIPRODUZIONE MEDIANTE INTRODUZIONE NELLA MEMORIA DEGLI ELABORATORI ELETTRONICI

1. IL QUADRO NORMATIVO.

Il Codice Civile italiano dedica al Diritto d'Autore sulle Opere dell'Ingegno Letterarie e Artistiche nove articoli, dal 2575 al 2583.

Essi costituiscono il capo I del titolo IX (Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali) del Libro V.

L'art. 2583 (Leggi speciali) dispone che « L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali ».

Il rinvio è alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, che contiene il regolamento di attuazione.

Può valere la pena in questa sede ricordare che l'Italia ha ratificato: la Convenzione di Berna del 1886 e le successive revisioni fino a quella di Parigi del 1971; le Convenzioni di Ginevra del 1952 e 1971 e la Convenzione di Roma del 1961.

2. LA RIPRODUZIONE: UNO DEI MEZZI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA.

Il tema generale delle giornate è quello dei « Nuovi mezzo di riproduzione »; quello della rubrica di cui mi occupo « La riproduzione mediante memorizzazione in elaboratori ».

È opportuno osservare che nel Codice Civile si parla di riproduzione soltanto in casi particolari mentre il contenuto del diritto d'autore è descritto genericamente come quello di *pubblicare* l'opera e di *utilizzarla economicamente* in ogni forma e modo (art. 2577).

* L'articolo costituisce la traduzione del rapporto nazionale italiano sul tema specifico presentato alle « Giornate olandesi » dell'Association Henry Capitant des Amis de la Culture Juridique Française (26-30 maggio 1986)

dedicate in generale ai « Nuovi mezzi di riproduzione ». Le note sono state aggiunte in questa sede. Il rapporto è stato predisposto nel quadro delle attività del Centro Studi Giuridici sull'Informatica dell'Università Pavia.

Anche nella legge speciale (d'ora innanzi citata come L.A.) *sub* « Contenuto e durata del diritto d'autore » - « Protezione della *utilizzazione economica* dell'opera » l'art. 12 dispone che:

« L'autore ha il diritto esclusivo di *utilizzare economicamente* l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato nei limiti fissati da questa legge ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti... ».

I diritti esclusivi che l'autore può esercitare utilizzando economicamente l'opera sono: quello di riprodurla (art. 13); quello di trascriverla (art. 14); quello di eseguirla, rappresentarla, recitarla in pubblico (art. 15); quello di diffonderla (art. 16); quello di metterla in commercio (art. 17); quello di tradurla, di elaborarla, di pubblicarla insieme ad altre in raccolta e di introdurvi modifiche (art. 18).

Conclude l'art. 19:

« I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti ».

« Il diritto esclusivo di *riprodurre* » — dispone l'art. 13 — « ha per oggetto *la moltiplicazione* in copie dell'opera *con qualsiasi mezzo* come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro mezzo di riproduzione »¹.

« Il diritto esclusivo di *trascrivere* » — dispone invece l'art. 14 — « ha per oggetto *l'uso dei mezzi atti a trasformare* l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'art. 13 ».

Vale la pena di considerare anche le definizioni legislative di diffusione ed elaborazione.

« Il diritto esclusivo di *diffondere* », secondo l'art. 16, « ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione e altri mezzi analoghi »².

¹ Fino a qualche anno fa, la moltiplicazione in copie veniva intesa come ripetizione *in forma corporea* dell'opera (cfr. E. SANTORO, *Cenni sul diritto di riproduzione delle opere dell'ingegno*, in *Riv. dir. comm.*, 1966, I, p. 66).

La giurisprudenza ha ritenuto che già la riproduzione di per sé stessa, anche senza essere necessariamente seguita dallo smercio, lede un interesse protetto dell'art. 13, cui il legislatore conferisce tutela mediante minaccia di sanzione penale (Trib. Napoli 27 marzo 1980, Colucci, in *Dir. Autore*, 1980, 177); che la *ratio* è quella di apprestare, in favore dell'autore, la garanzia dell'esclusiva su *qualsiasi forma* di riproduzione dell'opera, direttamente o indirettamente preordinata alla utilizzazione economica della stessa (Pret.

Roma 10 ottobre 1982, Tamburi - Centro arti associate, in *Dir. aut.*, 1983, 333).

Si vedano inoltre in applicazione dell'art. 13: Pret. Forlì 22 maggio 1980, Garavini, in *Dir. aut.*, 1980, 473; Pret. Roma 20 dicembre 1977, Garofalo - Ist. Cavalieri della Carità, in *Giust. civ.*, 1978, I, 309 e in *Dir. aut.*, 1978, 601; Trib. Venezia 19 gennaio 1960, Modigliani - Cordozzo, in *Foro pad.*, 1960, I, 1196; App. Roma 27 febbraio 1964, Soc. Alitalia - De Chirico e Grimaldi, in *Giur. it.*, 1965, I, 2, 101; Trib. Milano 14 maggio 1964, Alba - Pirandello e Mondadori, in *Giur. it.*, 1965, I, 2, 544 (massima).

² Il diritto di diffusione, così come interpretato dalla giurisprudenza, è un diritto esclusivo dell'autore, indipendente da tutti gli altri diritti accordati sulla base degli arti-

« Il diritto esclusivo di *elaborare* » — dispone l'art. 18, comma 2 — « comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4 » (che a sua volta protegge le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale)³.

3. INTRODUZIONE IN MEMORIA = RIPRODUZIONE?

Nell'ambito di questo quadro normativo potremmo dunque cominciare a chiederci se la introduzione di un'opera nella memoria di un elaboratore costituisce *riproduzione* dell'opera e più in generale costituisca *utilizzazione economica* dell'opera stessa.

In proposito vorrei citare l'opinione di due illustri autori italiani che così scrivono:

« Il diritto di riproduzione è pienamente indipendente dal diritto di pubblicazione nonché da quello di messa in commercio. Esso, quindi, è già violato per il fatto stesso dell'avvenuta fabbricazione degli esemplari materiali, senza che sia necessario il fatto, soltanto eventuale, della successiva esposizione in vendita, o vendita effettiva, od altra utilizzazione dell'esemplare stesso. È quindi illecito il provvedere alla stampa di un'opera che sta per cadere in pubblico dominio per decorso del termine di durata dell'esclusiva, anche se il riproduttore intende attendere fino alla scadenza del termine prima di mettere in commercio l'opera già riprodotta. *Non si potrà vietare il fatto in sé della composizione tipografica, perché i c.d. piombi non hanno idoneità ad essere direttamente utilizzati per la percezione dell'opera: ma è sufficiente, perché vi sia violazione dell'esclusiva, lo stampare anche le sole copie per le bozze preparatorie* »⁴.

coli compresi tra il 12 ed il 18 della stessa legge n. 633 del 1941, come stabilito dall'art. 19 (Trib. Padova 28 marzo 1980, in *Dir. aut.*, 1980, 182); in particolare il diritto di diffondere è indipendente dal diritto di riprodurre (Cass. pen. 15 dicembre 1982, Morselli, in *Dir. aut.*, 1983, 336 e in *Foro it.*, 1983, II, 504).

Quanto poi ai problemi posti dall'art. 16 in relazione all'art. 51 della stessa legge, che prevede una sorta di privilegio per il servizio pubblico radiofonico in ragione delle sue peculiari caratteristiche, ed alla compatibilità quindi tra il diritto esclusivo dell'autore di diffondere l'opera e questa posizione di preminenza dello Stato, si vedano le decisioni di Trib. Bologna 24 febbraio 1981, Marcheselli, in *Dir. aut.*, 1981, 232; Trib. Matera 30 marzo 1981, Rienzi, in *Dir. aut.*, 1981, 239.

³ Il diritto di elaborazione, come tale, può essere oggetto di cessione: in questo mo-

do il cessionario acquista la facoltà di procedere alla formazione di una nuova opera che è autonoma e distinta (in tal senso Cass. civ. 16 aprile 1964, n. 601, Soc. Sol. Film - Salgari, in *Giur. it.*, 1964, I, 962 e *Giust. civ.*, 1964, I, 892; sulla cessione poi di tale diritto tramite contratto di edizione; Cass. civ. 7 febbraio 1961, n. 247, in *Giust. civ.*, 1961, I, 593).

Sul concetto di elaborazione si vedano altresì: Trib. Roma 30 marzo 1968, Punzi-Verduzio e Soc. Ed. Cremonesi, in *Dir. aut.*, 1968, 183; sulla esclusiva appartenenza di tale diritto di elaborazione dell'autore: App. Firenze 26 settembre 1977, Soc. Ed. La Nuova Italia - Saitta, in *Dir. aut.*, 1978, 371.

⁴ P. GRECO-P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 133.

Secondo questi autori sarebbe dunque necessario, ma anche sufficiente, perché vi sia violazione della esclusiva di *riproduzione* dell'opera, che *il prodotto* della operazione messa in atto sia *direttamente utilizzabile per la percezione dell'opera*.

Sembrerebbe quindi di poter dedurre, applicando il medesimo principio che non è l'introduzione in memoria di per sé che costituisce *riproduzione* dell'opera ma solo *l'utilizzazione dei dati* così inseriti nella memoria, *della memoria medesima come mezzo, come supporto per la percezione dell'opera*, a costituire violazione del diritto di riproduzione.

4. INTRODUZIONE IN MEMORIA = TRASCRIZIONE?

Ci si potrebbe domandare se l'introduzione in memoria di per sé costituisca *trascrizione* dell'opera.

Infatti, mentre il diritto esclusivo di *riprodurre* ha per oggetto la moltiplicazione in copie e quindi la produzione di una o più copie dell'opera, il diritto di *trascrivere* viene definito come il diritto di *usare i mezzi atti a* trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta mediante copiatura a mano, stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e ogni altro mezzo di riproduzione.

Sembra però che questa norma possa essere utilizzata al fine di sancire l'illiceità dell'introduzione in memoria di un'opera *solo* nel caso in cui l'opera in questione sia originariamente *orale*; solo in questo caso *il semplice uso dei mezzi* atti a trasformarla in scritta violerebbe il diritto esclusivo dell'autore di trascriverla; quando l'opera è espressa in una forma diversa da quella orale, perché vi sia violazione del diritto di riproduzione sembra necessario che la memoria sia di fatto e non solo potenzialmente *leggibile*, che l'opera sia *percepibile*.

5. PRIMA CONCLUSIONE.

Anche se mi rendo conto che si tratta di un'ipotesi di scuola, mi pare quindi di poter sostenere, concludendo, che la semplice introduzione dell'opera nella memoria di un elaboratore che non disponga dei mezzi (video, stampante, ecc.) che consentono di percepire l'opera così memorizzata, non costituisce *riproduzione* dell'opera.

Si può anche escludere che l'introduzione in memoria costituisca *elaborazione* ai sensi dell'art. 18, 2° comma, e 4 della Legge sul Diritto d'Autore, vista la definizione di elaborazione contenuta appunto nell'art. 4.

La precisazione può essere meno inutile di quanto sembri considerato che in italiano i calcolatori vengono spesso chiamati « elaboratori ».

6. PERCEZIONE DELL'OPERA DALLA MEMORIA = RIPRODUZIONE.

Così come si può sostenere che l'*introduzione in memoria* di per sé non costituisce violazione del diritto di *riproduzione* (e potrebbe forse costituire violazione del diritto di *trascrizione* nei marginalissimi casi di introduzione in memoria di opere orali) si deve affermare che la *percezione* dell'opera immagazzinata nella memoria costituisca invece *riproduzione* ed in quanto tale è suscettibile di violare il diritto esclusivo dell'autore⁵. Vedremo esaminando le utilizzazioni libere le eccezioni a questa affermazione generale.

7. L'« ECONOMICITÀ » DELL'UTILIZZAZIONE.

Prima di procedere oltre sarà il caso di sottolineare che, anche se il legislatore italiano parla sempre di *utilizzazione economica* dell'opera, tale ampio diritto viene universalmente inteso nel senso che l'autore ha il diritto esclusivo di sfruttare l'opera sua *in qualsiasi maniera anche non produttiva di una utilità economica*.

Con la sola eccezione delle utilizzazioni libere espressamente previste, l'esclusività comprende ogni forma di sfruttamento dell'opera, indipendentemente dal fatto che detto sfruttamento possa procurare un vantaggio o sia effettuato per fini di lucro⁶.

In effetti il termine « economico » è stato utilizzato principalmente per identificare certi diritti di natura patrimoniale in opposizione a quelli di natura morale.

Chiusa questa breve parentesi, ci potremo ora domandare se la percezione dell'opera attraverso elaboratore sia sempre un caso di riproduzione e quando rientri nei casi di utilizzazione libera (artt. 65-71 L.A.).

8. UTILIZZAZIONI LIBERE⁷:

a) *Uso personale: mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione nel pubblico.*

Occorre osservare innanzi tutto che l'art. 68 L.A. dichiara libera la riproduzione di singole opere o brani di opere *per uso personale dei*

⁵ In proposito si veda anche G. GALTIERI, *Note in tema di informatica e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1975, p. 509 ss.; egli distingue tre fasi di funzionamento dell'elaboratore: « quella della cosiddetta entrata, quella della memorizzazione dell'informazione, e quella dell'uscita » e pone il problema di stabilire se, per quel che concerne la prima fase, anche essa debba intendersi o meno condizionata

al consenso dell'autore dell'opera protetta.

⁶ G. JARACH, *Manuale del Diritto d'Autore*, Milano, 1983, p. 57.

⁷ Per una rassegna di queste « limitazioni con le quali la legge sul diritto di autore restringe l'ambito dei diritti esclusivi dell'autore » si veda E. SANTORO, *Spunti in tema di riproduzione libera delle opere dell'ingegno*, in *Riv. dir. comm.*, 1966, p. 384.

lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

Se accettiamo l'equazione che abbiamo proposto sopra, che *riproduzione* non è tanto l'*introduzione in memoria* della opera ma piuttosto la sua *percezione* attraverso l'elaboratore, dobbiamo aggiungere che tale riproduzione-percezione è libera se fatta *per uso personale* del lettore⁸, ma ci dobbiamo chiedere se il mezzo di riproduzione adottato (l'elaboratore) sia *idoneo a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico*; e ci dobbiamo anche chiedere *cosa o meglio chi sia il pubblico*.

A me pare pacifico innanzi tutto che l'*idoneità* vada accertata in concreto e non in astratto. Mi pare per esempio perfettamente lecito di inserire l'articolo del prof. Spoor⁹ nel mio *personal computer*, leggermelo tutte le volte che mi pare sul video, stamparlo anche più volte a mio uso e consumo; assai meno lecito, attraverso un cavo telefonico, trasferirlo nella memoria di un elaboratore a cui abbiamo accesso qualche centinaio o qualche migliaio o anche solo qualche decina di « abbonati ».

Ma se la Fiat o la Olivetti comprano una copia dell'articolo del prof. Spoor e lo fanno introdurre nella memoria di un loro elaboratore a cui abbiamo accesso qualche decina o centinaio o migliaio di dipendenti siamo ancora nel campo dell'*uso personale* del lettore?

Il mezzo di riproduzione è certo *idoneo alla diffusione*, ma i dipendenti dell'impresa — soli — hanno accesso all'elaboratore sono *pubblico*?

Prima di rispondere a queste domande possiamo esaminare altre disposizioni contenute nella legge sul diritto d'autore che potrebbero aiutarci a risolvere il problema in un senso o nell'altro.

b) *Fotocopie nelle biblioteche.*

Il comma 2 dell'art. 68 dispone che « è libera la *fotocopia* di ope-

⁸ Sul concetto di uso personale si veda V. MANGINI, *Riproduzioni fotomeccaniche e loro uso personale*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, 385 ss. Secondo l'autore la nozione di uso personale non deve essere intesa in senso assoluto ma relativo: è soprattutto importante che, affinché si resti nei limiti dell'uso personale, e come tale lecito, l'utilizzazione sia effettuata in un ambito ristretto in cui rimanga in prima linea la personalità dell'utilizzatore. In tal senso anche L. SORDELLI, *Diritto di autore, riproduzione di opere mediante la c.d. reprografia ed interessi personali e collettivi alla cultura*, in *Dir. aut.*, 1975, p. 496 ss.

Propende invece per un'interpretazione restrittiva V. DE SANCTIS, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959: la riproduzione per uso personale dovrebbe consi-

derarsi lecita solo se è riproduzione per uso esclusivamente proprio, cioè per un uso che procura un godimento od un'utilità soltanto al singolo quale persona fisica isolatamente considerata.

Per una più ampia rassegna circa le varie interpretazioni di uso personale, si veda P. CRUGNOLA, *Problemi giuridici relativi alla riproduzione fotocopia di opere protette dal diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1979, p. 530 ss. in cui ampi richiami di dottrina e riferimenti di tipo comparativo.

⁹ J.H. SPOOR, *Banques de données et droit d'auteur*, in *Droit de l'informatique*, 1984, p. 14 ss.

Il prof. Spoor è stato il Rapporteur General alle giornate olandesi dell'Association Capitant.

re esistenti nelle *biblioteche*, fatta per *uso personale* o per i servizi della biblioteca »¹⁰.

Il comma 3 del medesimo articolo, d'altra parte, dispone che: « È vietato lo *spaccio* di dette copie nel *pubblico* ed in genere ogni utilizzazione in *concorrenza* con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore »¹¹.

A proposito di questi due commi bisogna osservare innanzi tutto che il legislatore sembra riferirsi soprattutto alle biblioteche pubbliche e che il criterio ispiratore della libera utilizzazione in questi casi sembra fondamentalmente quello della libertà e della diffusione della cultura: ritorna anche in questo caso il riferimento all'« uso personale ». Sembra particolarmente interessante la disposizione del comma 3 che vieta « lo spaccio » (un termine che sembra implicare un corrispettivo monetario) « ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore ».

Pur dettata con riferimento al caso specifico delle fotocopie delle biblioteche, questa disposizione sembra contenere un principio importante e di portata generale e cioè che il diritto dell'autore di produrre copie dell'opera può essere limitato, ma purché questa limitazione non incida, al di là di limiti abbastanza ristretti, sui suoi diritti patrimoniali; l'uso del termine « concorrenza » in questo caso sembra avere un significato squisitamente economico.

c) *Prestito*.

Altrettanto interessante, e invero suscettibile di imprevedibili applicazioni con la diffusione dei nuovi mezzi di riproduzione è l'art. 69 che dispone « È libero il prestito al pubblico per uso personale di esemplari di opere protette. Tuttavia quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione ».

Al livello dei principi, sembra di poter dedurre da questa disposizione che, ferma la limitazione dell'uso personale, il legislatore ha considerato sufficientemente protetto il diritto dell'autore all'utilizzazione economica dell'opera del primo acquisto iniziale, per cui è libero l'uso sequenziale anche se non gratuito della medesima opera da parte di una serie di lettori.

Sembrerebbe quindi di poter dedurre che, ottenute le autorizzazioni governative di cui al comma 2, dovrebbe essere possibile costituire un'impresa che valendosi dei nuovi mezzi di riproduzione

¹⁰ A proposito dell'introduzione di questo articolo nel testo di legge, interessanti considerazioni sono riportate dal FARNER, *La fotocopia nel progetto di legge italiano*, in *Dir. aut.*, 1939, p. 355 ss. Varie infatti erano le perplessità manifestate in proposito, non solo in Italia ma anche all'estero: le opposte esigenze che dovevano essere considerate erano quelle, da un lato, di garantire il diritto degli autori da possibili violazioni, dall'altro quella

di permettere, per motivi sociali e culturali, l'impiego delle fotocopie nei casi ed alle condizioni da stabilire.

¹¹ Per una trattazione delle problematiche relative all'art. 68, L. DE SANCTIS, *In tema di reprografia e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1974, p. 35 ss.; S. LOI, *La riproduzione fotografica di opere protette*, in *Dir. aut.*, 1968, p. 427 ss.

(elaboratore) organizzi il « prestito » dell'opera anche a scopo di lucro a mezzo, per esempio, di terminali video e/o stampanti.

Mi sembra tuttavia che si debba osservare che mentre l'opera stampata non può evidentemente essere prestata contemporaneamente a più lettori, l'accesso alla memoria di un elaboratore è certamente possibile in contemporanea da parte di più « utenti remoti ».

E sembrerebbe che tale accesso plurimo e contemporaneo possa invero costituire una forma di riproduzione *concorrenziale* con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Se infatti la biblioteca circolante, per poter prestare contemporaneamente 50 copie della stessa opera a 50 lettori, deve acquistare 50 copie dell'opera stessa e quindi pagare 50 volte il diritto d'autore, l'impresa che immette nella memoria di un elaboratore l'opera che potrà essere consultata in ipotesi contemporaneamente da 50 suoi abbonati non ha bisogno di acquistare più di un solo esemplare dell'opera stessa, quello da utilizzare per « trascriverlo nella memoria ».

I principi che emergono dall'analisi di queste disposizioni potrebbero servire, come ho già accennato, a risolvere i quesiti che ci siamo posti a proposito delle memorie degli elaboratori al servizio di comunità private ma numerose.

d) *Prime conclusioni sugli usi liberi.*

Pare a me che il tema sia sostanzialmente quello della concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell'autore¹². Per usare l'esempio che abbiamo fatto prima, quante copie dell'articolo del prof. Spoor avrebbero acquistato la Fiat o la Olivetti se non avessero avuto la possibilità di inserirlo nella memoria di un loro elaboratore centrale per poterlo rendere accessibile a tutti i loro dipendenti che possono averne bisogno? Quante fotocopie avrebbero potuto farne se ne avessero acquistato un solo esemplare senza violare i diritti del prof. Spoor? Dalla risposta che si vorrà dare a queste domande dipende, a mio parere, la risposta che si può dare ai quesiti circa la liceità dell'inserimento in memoria di un'opera protetta e della sua « percezione-riproduzione ».

Sembra di poter azzardare le seguenti ipotesi rispettivamente per il caso di una *banca dati a cui si possa liberamente accedere attraverso il pagamento di un canone* e il caso di una *banca dati il cui uso sia limitato ai dipendenti del proprietario della banca dati medesima*.

Nel *primo caso* non sembrerebbe che si possa applicare analogicamente l'art. 69 per la ragione che ho già detto; la banca dati può

¹² Circa il problema di individuare il criterio da seguire per stabilire quando, in pratica, la concorrenza si verifica ed agisce come limite alla libera utilizzazione, si veda M. FABIANI, *Concorrenza e libere utilizzazioni nella disciplina del diritto di autore*, in

Dir. aut., 1961, p. 210 ss., che affronta la questione relativamente alle libere utilizzazioni costituite da fotocopie e da riassunti, citazioni o riproduzione di brani o parti di opere per scopi di critica, di discussione o di insegnamento.

limitarsi ad acquistare una sola copia, mentre la biblioteca circolante ne deve acquistare tante quante sono le persone a cui vuol consentire contemporaneamente l'uso in prestito.

La banca dati aperta al pubblico dovrebbe quindi, a mio parere, ottenere l'autorizzazione preventiva del titolare del diritto di riproduzione prima di inserire l'opera nella sua memoria o, se vogliamo essere più precisi, prima di consentirne la consultazione da parte dei suoi abbonati.

Nel caso invece di una banca dati dedicata all'uso esclusivo dei dipendenti dell'impresa che la possiede, a mio parere si può sostenere che si tratta di un'utilizzazione libera ai sensi dell'art. 68, almeno fino a quando il numero di persone che può percepire l'opera attraverso la memoria dell'elaboratore non raggiunge un livello tale da entrare in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore e sempreché a tale banca dati non abbiano accesso persone estranee all'impresa che la possiede.

Coerentemente mi sembra che si dovrebbe concludere che l'autore conservi il diritto di ritirare l'opera dal commercio ai sensi degli artt. 142 e ss. L.A. nei confronti delle banche dati aperte al pubblico, ma non nei confronti delle banche dati dedicate all'uso esclusivo dei dipendenti delle imprese che le possiedono.

e) *Altre utilizzazioni libere.*

Gli artt. 65 e 66 L.A. prevedono la possibilità di riprodurre liberamente articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o giornali (art. 65) o discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico (art. 66), ma la riproduzione può avvenire solo in riviste o giornali anche radiofonici; pertanto non sembra che in base a tale norme sia possibile introdurre liberamente in una banca dati tali « opere », salvo il caso in cui si possa qualificare la banca dati come rivista o giornale.

L'art. 70 dispone poi che « il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera »; il comma 2 del medesimo art. 70 dispone che nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione di un equo compenso.

Non sembra che l'utilizzazione di quel particolare mezzo di riproduzione che è l'elaboratore comporti particolari problemi nell'applicazione di queste norme. La citazione e la riproduzione parziale in un'opera introdotta in memoria sarà lecita nella misura in cui sarebbe lecita in un'opera percepibile con mezzi diversi dall'elaboratore. L'introduzione nella memoria di un riassunto sarà lecita negli stessi limiti e a condizione che la percezione del riassunto abbia scopo di critica, di discussione, di insegnamento.

f) *Informazioni e notizie.*

Un ultimo caso di utilizzazione libera o, meglio, di riproduzione lecita e gratuita è quella contemplata dall'art. 101 che dispone:

« La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione ».

Anche in questo caso le caratteristiche del nuovo mezzo di memorizzazione-riproduzione-percezione potranno certamente determinare esigenze di adattamento della normativa; è evidente che il limite di 16 ore è stato dettato in un momento storico in cui i bollettini venivano distribuiti esclusivamente per iscritto; oggi ci stiamo avviando verso un'epoca nella quale anche le agenzie utilizzeranno (se già non utilizzano) degli elaboratori per distribuire i loro bollettini; verso un'epoca nella quale il giornale arriverà a casa dell'utente via cavo o via etere stampato o sul video. È chiaro che in una situazione di questo genere la facoltà di immagazzinare e anche diffondere informazioni e notizie raccolte da terzi potrà essere consentita in termini assai più brevi.

Queste considerazioni aprono poi il campo al problema dell'equiparazione delle banche dati ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, della responsabilità dei proprietari (equiparabile a quella degli editori?) ed infine della necessità di nominare dei direttori responsabili soggetti alle disposizioni dettate per i direttori dei giornali.

9. DIRITTI ACCESSORI E COMPLEMENTARI ALLA RIPRODUZIONE. MODIFICA ED ESCLUSIVITÀ.

Gli artt. da 13 a 19 della L.A. definiscono i vari diritti in cui si articola il diritto di utilizzazione economica dell'opera.

Chiarito che la percezione dell'opera attraverso la memoria di un elaboratore costituisce riproduzione dell'opera medesima e, nella maggior parte dei casi, tale riproduzione è riservata all'autore, è il caso di notare che, ai sensi dell'art. 19, concedendo il diritto di riprodurre con questo mezzo l'opera, l'autore conserva, se non è altrimenti pattuito, il diritto di diffonderla (art. 16) e di metterla in

commercio (art. 17) — diritti questi che saranno nella maggior parte dei casi concessi, almeno in certe forme, insieme al diritto di riprodurre mediante elaboratore. L'autore conserva inoltre il diritto di tradurre, elaborare e introdurre nell'opera qualsiasi modificazione, diritti questi che invece nella maggior parte dei casi non saranno necessariamente legati al diritto di riproduzione mediante elaboratore. Il diritto di modifica appare degno della massima attenzione in questo contesto, considerata la natura e le potenzialità dell'elaboratore.

Non sembra che si possa configurare, in diritto italiano, alcun ostacolo alla possibilità di concedere un diritto non esclusivo alla riproduzione mediante elaboratore elettronico di un'opera protetta; sarà quindi possibile, diversamente da quanto generalmente avviene nell'editoria, avere accesso ad un'opera attraverso più di una banca dati.

10. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SPECIFICHE.

L'unica norma introdotta nel diritto italiano che abbia attinenza con le banche dati è rappresentata dal comma 4 dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) che dispone:

« Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa di trecentomila lire a tre milioni ».

Come si vede essa attiene ad un campo diverso da quello che ci occupa¹³.

Il nuovo mezzo di riproduzione rappresentato dall'elaboratore elettronico avrà certamente dei riflessi sul monopolio dei « servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare », riservata allo Stato dall'art. 1 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645.

Fino ad oggi la pubblica amministrazione italiana ha seguito, pur con lentezze tecnologiche e burocratiche, l'evoluzione che ha introdotto le trasmissioni a distanza dei dati, e da qualche anno anche la trasmissione in fac-simile dei documenti attraverso linee telefoniche è

¹³ A proposito di banche dati, per quanto riguarda la configurabilità di una tutela civilistica dell'impresa che organizza una banca dati e la protezione dei suoi interessi trami-

te le norme sul diritto d'autore italiano, si veda L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in *Foro it.*, 1984, V, 21, ss.

a disposizione degli utenti privati. Non mi risulta che si stia ancora lavorando attivamente in direzione della « *electronic mail* ». Non c'è dubbio che quando la pressione tecnologica renderà questi nuovi mezzi di comunicazione indifferibili si porrà il problema del superamento del monopolio della posta; e sebbene in Italia anche le telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche) siano monopolio dello Stato, questo comporterà uno spostamento dell'enfasi da un settore all'altro che non potrà, a mio parere, non avere ripercussioni legislative.

11. SANZIONI.

La legge sul diritto d'autore contiene un intero capo dedicato alle « difese e sanzioni giudiziarie » sia civili (artt. 156-170) sia penali (artt. 171-174).

L'art. 156 contiene il principio generale secondo il quale:

« Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione ».

Esso va coordinato con l'art. 158 che dispone:

« Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno ».

Sembra particolarmente interessante ai fini della presente indagine l'art. 159 che dispone (commi 1 e 2): « La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse ».

Il comma 5 dell'art. 159 dispone peraltro:

« I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale ».

Una ragionevole applicazione di queste disposizioni sembrerebbe aprire la strada alla possibilità per l'autore di ottenere la cancellazione dalla memoria della sua opera e sembrerebbe lasciare invece intatte le copie che l'utente della banca dati avesse prodotto in supporto permanente.

Almeno alcune delle disposizioni dell'art. 171 relativo alle sanzioni penali in materia di diritto d'autore si applicherebbero all'abusi-

va introduzione di un'opera protetta nella memoria di un elaboratore.

Esso infatti punisce:

« ... chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce, trascrive, ... diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui e ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico o introduce e mette in circolazione nella repubblica esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana »; chi ciò fa mediante un'elaborazione e chi riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre.

La pena prevista è una sanzione amministrativa di L. 100.000 a L. 4.000.000.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 se « i reati sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore ».

12. SE L'INTRODUZIONE IN MEMORIA COMPORTI LA POSSIBILE VIOLAZIONE DI ALTRI DIRITTI OLTRE A QUELLO DI AUTORE.

Ci si potrebbe chiedere se l'introduzione in memoria di un'opera o anche solo di un dato, di un'informazione possa violare altri diritti oltre a (o diversi da) quello di autore.

Ciò sotto un duplice profilo:

a) il dato, l'informazione potrebbe non essere tutelata dal diritto d'autore per mancanza dell'elemento creativo;

b) l'introduzione in memoria potrebbe violare altre norme di legge.

La ristrettezza dei limiti giustamente posti ai rapporti mi impone una risposta sintetica.

Pare a me che l'introduzione in memoria di per sé, finché non comporta la possibilità di percezione da parte di terzi dal dato messo in memoria (quale che esso sia), nulla aggiunga e nulla tolga al possesso del dato, dell'informazione da parte di chi lo inserisce nella memoria.

Se tale possesso è lecito, lecita è la messa in memoria; se esso è illecito, la messa in memoria non ne attenua né ne aggrava la illiceità — se non nella misura in cui può costituire *tentativo o compimento degli atti prodromici alla diffusione* del dato medesimo.

La percezione del dato attraverso l'elaboratore da parte di terzi potrà invero costituire, per chi la consenta, violazione dei diritti dell'originario possessore o creatore del dato, dell'informazione. E vengano in mente a questo proposito le disposizioni degli artt. 616, 623 del cod. pen. italiano sulla inviolabilità dei segreti, l'art. 2105 del cod. civ. che vieta al lavoratore di *divulgare* notizie attinenti all'organiz-

zazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in maniera da poter recare ad essa pregiudizio, o ancora l'art. 2598 del cod. civ. che definisce come concorrenza sleale l'imitazione servile di prodotti, il compimento con qualsiasi mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti o l'attività di un concorrente; la *diffusione* di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinare il discredito; il valersi di *ogni mezzo* non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Ma in tutti questi casi, mi sembra, la percezione del dato, dell'informazione, da parte di un terzo, non costituisce una forma di riproduzione (cioè di produzione di copie, di altri esemplari) che potrà essere più o meno vietata; costituisce invece una forma di rivelazione (artt. 618, 620, 621, 622 e 623 del cod. pen.) o di divulgazione (art. 2105 del cod. civ.) o di diffusione (art. 2598 del cod. civ.) dei dati inseriti nella memoria.

Questo aspetto esula quindi dal nostro tema specifico che riguarda le nuove forme di riproduzione piuttosto che le nuove forme di comunicazione.

Non mi pare di poter dubitare invece della configurabilità della imitazione servile di un complesso di dati scritti o della confondibilità di essi con i dati inseriti in una memoria, e in genere della responsabilità per un uso sleale dell'elaboratore.

13. CONSIDERAZIONI FINALI.

Non ho certo la pretesa di dire qualcosa di nuovo osservando che i nuovi strumenti approntati dalla tecnologia, ed in particolare gli elaboratori, non offrono soltanto dei mezzi nuovi di riprodurre opere, dati, informazioni originariamente prodotte o conservate in maniera tradizionale; stanno addirittura rivoluzionando la maniera stessa in cui opere, dati, informazioni vengono prodotte, conservate, fruite.

La comunicazione scritta sembra avviarsi nella direzione di una percezione visiva che prescinde dal supporto cartaceo e che ha quindi un'incorporeità a cui non siamo abituati. Ciò di riflesso consente la trasmissione in opposizione al trasporto e l'immagazzinamento remoto e centralizzato dell'informazione.

Gli strumenti giuridici di cui disponiamo sono certamente datati e, anche se non sembrano aprire spazi pericolosi ad un abuso dei nuovi mezzi di « riproduzione », essi certamente abbisogneranno di una revisione¹⁴.

¹⁴ Secondo ARIENZO, *Problemi giuridici dalla evoluzione e trasformazione dei mezzi di riproduzione o diffusione delle opere di ingegno: le nuove forme di utilizzazione e tutela dei diritti*, in *Dir. aut.*, 1980, p. 540, una soluzione a tutela del diritto d'autore potrebbe

essere quella di sottoporre al pagamento di un equo compenso per le ulteriori potenziali riproduzioni ed utilizzazioni non chi direttamente procede alla riproduzione non autorizzata, che sarebbe difficile da individuare e raggiungere, bensì il produttore dei mezzi

Guardando al diritto italiano mi sembra di poter dire che questa revisione dovrebbe muoversi verso la definizione di grandi principii piuttosto che, come sembra essere avvenuto in passato, nel tentativo di inseguire analiticamente i vari progressi della tecnica.

Mi sembra, infine, che la straordinaria facilità di riproduzione-diffusione delle opere, delle informazioni, dei dati possa produrre, nei rapporti tra autori ed « editori » *lato sensu*, una tendenza verso il pagamento di corrispettivi globali a fronte dell'acquisizione da parte dell'editore di tutti i diritti di utilizzazione economica, piuttosto che verso una perpetuazione dei pagamenti di *royalties*, di *copyrights*; ciò in un sistema in cui i mezzi di comunicazione consentono la percezione contemporanea di un solo esemplare da parte di un numero sterminato di persone, in cui il corrispettivo della percezione è spesso forfettario e in cui il tener conto del numero di persone che effettivamente fruiscono di una determinata opera può non essere economicamente conveniente.

meccanici idonei alla riproduzione o l'importatore o il rivenditore i quali, peraltro, con una maggiorazione dei prezzi del prodotto potrebbero far gravare l'onere a carico dell'acquirente.

Tale tesi, che configura una sorta di responsabilità oggettiva a carico del produttore di tali apparecchi, è condivisa da T. COLLOVÀ, *Riproduzione sonora e visiva delle opere dell'ingegno per uso personale*, in *Dir. aut.*, 1979, p. 298 ss.